

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari e nuove imprese editoriali 2021 (c.d. Bonus pubblicitaria): presentazione delle domande entro il 31 marzo 2021

Circolare 174 del 05/03/2021 - Fiscale e Societario

La Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020 art. 1, comma 608,) ha previsto che, per gli anni **2021 e 2022**, il credito d'imposta per le campagne pubblicitarie sia riconosciuto nella **misura unica del 50%** del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui **giornali quotidiani e periodici**.

Chi può accedere al beneficio

Le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021, **per gli investimenti sulla stampa effettuati nel 2021 e 2022 decade l'onere di verificare il presupposto dell'incremento minimo dell'1%** dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione.

Agevolazione

Per l'anno in corso e per il 2022, il credito spetta nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali effettuati negli anni 2021 e 2022, continua a trovare applicazione la normale disciplina, prevista dal comma 1-bis del citato articolo 57-bis: il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell'1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i [servizi telematici](#) dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Al pari delle precedenti annualità, **per accedere al credito occorre presentare un'istanza all'Agenzia delle entrate dal 1° al 31 marzo 2021.**

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta **costituisce una sorta di prenotazione**, nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell'anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare). Tali dati dovranno essere confermati a consuntivo dal beneficiario, tramite invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021, **da presentare dal 1° al 31 gennaio 2022.**

Per distinguere la tipologia di istanza (comunicazione "a preventivo" o dichiarazione sostitutiva "a consuntivo") occorre barrare la casella corrispondente al tipo di comunicazione che viene presentata.

I soggetti interessati devono compilare e trasmettere la comunicazione descritta al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, **utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate**, con le seguenti modalità:

- **direttamente**, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- **tramite una società del gruppo**, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale;
- **tramite gli intermediari abilitati** (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

Si ricorda, infine, che in caso di **presentazione di più comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta** relative al medesimo anno, è ritenuta **valida l'ultima trasmessa entro il termine di presentazione** (31 marzo).

Rivolgersi a

Area Fiscale e Societario (int. 231)

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/fiscale-e-societario/circolari/credito-dimposta-per-investimenti-pubblicitari-e-nuove-imprese-editoriali-2021-c-d-bonus-pubblicita-presentazione-delle-domande-entro-il-31-marzo-2021>